

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO DIOCESANO PER GLI AFFARI ECONOMICI¹

1. Il Consiglio diocesano per gli affari economici, di cui all'art. 79 dello Statuto della Curia diocesana, è regolato dai cann. 492-494 del Codice di diritto canonico, è formato da 7 fedeli liberamente nominati dal Vescovo diocesano, compreso il Referente diocesano per il sostegno economico alla Chiesa di cui all'art. 53 del suddetto Statuto, è presieduto dal Vescovo stesso ed ha per segretario il Cancelliere vescovile. Ad esso partecipano regolarmente, senza diritto di voto, il Vicario generale e il Vicario episcopale per la pastorale, che possono assumerne la presidenza per mandato speciale, l'Economo diocesano e, quando le materie trattate lo richiedono, il Delegato vescovile per i beni culturali ecclesiastici e l'edilizia di culto.
2. Il Consiglio diocesano per gli affari economici rimane in carica per un quinquennio e comunque fino alla costituzione del nuovo Consiglio. Ai sensi del can. 492, non possono farvi parte i congiunti del Vescovo fino al quarto grado di consanguineità o di affinità. Inoltre, a norma dell'art. 19 dello Statuto della Curia diocesana, i membri di tale Consiglio non possono avere rapporti di tipo professionale o comunque in cui vi sia un interesse o un tornaconto con l'ente Diocesi, salvo il Vescovo diocesano conceda eccezione scritta al riguardo per una grave causa.
3. Il Consiglio diocesano per gli affari economici viene convocato almeno quattro volte all'anno e ha i seguenti compiti, parallelamente al Collegio dei consultori, con una prospettiva più economico-finanziaria, a giudizio del Vescovo diocesano:
 - a) vigilare in modo vincolante sugli atti di straordinaria amministrazione dei beni temporali della Diocesi, così come determinati dalla delibera 37 del 21 settembre 1990 della Conferenza Episcopale Italiana, ai sensi del can. 1277, e sugli atti di alienazione o peggiorativi dei beni temporali della

¹ Regolamento obbligatorio promulgato dal Vescovo diocesano Piero Delbosco l'8 settembre 2023, ai sensi dell'art. 79 dello Statuto della Curia diocesana.

- Diocesi e delle persone giuridiche canoniche pubbliche diocesane il cui valore è superiore ai 250.000,00 euro, ai sensi del can. 1292;
- b) esprimere un parere sugli altri atti di amministrazione dei beni temporali della Diocesi *qui sunt maioris momenti*, cioè quelli il cui valore è tra i 250.000,00 e i 100.000,00 euro o che il Vescovo ritiene più importanti, ai sensi del can. 1277, e sugli atti di straordinaria amministrazione dei beni temporali delle persone giuridiche canoniche pubbliche diocesane il cui valore è tra i 250.000,00 e i 100.000,00 euro, secondo le norme diocesane.
4. Il Consiglio diocesano per gli affari economici ha anche questi altri compiti:
- a) per l'amministrazione generale della Diocesi, in collaborazione con l'Economo diocesano e secondo le indicazioni del Vescovo diocesano, sentito il Consiglio episcopale, nell'ambito di quanto disposto dagli artt. 22-35 dello Statuto della Curia diocesana, predisporre ogni anno il bilancio di previsione, approvando a fine anno il bilancio consuntivo, ai sensi del can. 493;
- b) consigliare il Vescovo diocesano per la nomina o la rimozione dell'Economo diocesano, ai sensi del can. 494, e su quali atti vadano determinati come straordinari nel Decreto di cui al can. 1281§2 sull'amministrazione dei beni delle persone giuridiche canoniche pubbliche diocesane.